

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 12 febbraio 2026

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'Avv. * la quale chiede se sia compatibile con l'esercizio della professione forense assumere incarichi proposti da un'associazione sindacale, nello specifico:

-- Segretario Provinciale dell'associazione;

-- Conciliatore in sede sindacale per la medesima associazione;

udita la relazione del Cons. Gallo, anche in sostituzione dei Consiglieri Corcione, De Rosa e Di Giulio;

- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;

- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

In primo luogo, dall'esame della documentazione allegata all'istanza, in particolare della lettera di conferimento d'incarico, ai fini del presente parere, si rileva che il ruolo di Segretario Provinciale conferisce, tra le altre cose, la rappresentanza legale dell'associazione sindacale.

In seconda battuta, benché la lettera di incarico preveda esplicitamente che: "Il presente incarico non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato, di agenzia o altra figura contrattuale tra quelle previste dall'art. 409 c.p.c.", tuttavia, la stessa lettera menziona la possibilità di usufruire di permessi e congedi previsti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL di riferimento, elemento tipicamente associato al lavoro subordinato.

Fatte queste premesse, per rispondere al quesito sottoposto, la norma di riferimento è l'**art. 18 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**, che elenca le cause di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato.

Per quel che attiene al caso di specie, rilevano in particolare due ipotesi di incompatibilità:

• **Lettera a): Incompatibilità con altre attività di lavoro autonomo.**

"La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicitari e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;"

• **Lettera d): Incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro subordinato.**

"La professione di avvocato è incompatibile: [...] d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato."

Come anticipato, la lettera di incarico nega esplicitamente la natura subordinata del rapporto. Tuttavia, la qualificazione di un rapporto di lavoro non dipende dal *nomen iuris* attribuito dalle parti, ma dalle sue concrete modalità di svolgimento.

Il richiamo nella lettera d'incarico alla possibilità di usufruire di permessi e congedi sindacali previsti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL di settore introduce un elemento di ambiguità, dal momento che tali istituti sono tipici di un rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, qualora, in concreto, l'incarico di Segretario Provinciale comportasse un assoggettamento gerarchico e continuativo alle direttive della Segreteria Nazionale della associazione sindacale, con modalità assimilabili a quelle di un rapporto di lavoro dipendente, si configurerebbe una causa di incompatibilità assoluta ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. d), della L. 247/2012.

Di poi, passando a valutare la compatibilità alla luce della lettera a) dell'art. 18, l'incarico di Segretario Provinciale, per la sua natura continuativa e le responsabilità che comporta, rientra certamente nella nozione di "attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente".

La norma, tuttavia, prevede delle eccezioni: in particolare, "è consentita l'iscrizione [...] nell'albo dei consulenti del lavoro".

Per ciò che qui rileva, le mansioni descritte nella lettera di incarico, specialmente quelle relative alla rappresentanza ai tavoli di contrattazione, all'assistenza ai lavoratori nelle conciliazioni sindacali e, più in generale, all'assistenza sindacale, sono attività tipiche o comunque strettamente connesse a quelle svolte anche dal consulente del lavoro.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 35981 del 27.12.2023) ha chiarito che il legislatore ha operato una scelta discrezionale, ritenuta non irragionevole, nell'individuare alcune professioni compatibili con quella forense.

La compatibilità con l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro suggerisce che l'esercizio di attività materialmente analoghe, sebbene in un contesto sindacale, non dovrebbe di per sé integrare una causa di incompatibilità.

L'attività sindacale, infatti, non ha quella natura "essenzialmente tecnica" che la Cassazione ha individuato come ostativa alla compatibilità per altre professioni come quella di geometra o di medico odontoiatra.

Pertanto, si può argomentare che l'incarico di Segretario Provinciale e di conciliatore sindacale, in quanto attività di lavoro autonomo con contenuti affini a quelli della professione di consulente del lavoro, possa rientrare nell'ambito delle deroghe previste dall'art. 18, co. 1, lett. a), e non costituire, sotto questo profilo, una causa di incompatibilità.

Infine, un problema a parte si pone per la rappresentanza legale della associazione sindacale che l'istante assumerebbe con l'incarico di Segretario Provinciale dell'associazione medesima.

Consolidata giurisprudenza del CNF afferma che configura una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense il caso in cui l'avvocato rivesta una **carica sociale con effettivi poteri di gestione o rappresentanza** anche a prescindere dal fine di lucro della società.

Benché il caso richiamato dalla sentenza del 10.5.2017, n. 56, si riferisca alle società (trattasi di ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società) si ritiene di estendere, per analogia, il suddetto principio affermato dal CNF anche alla carica sociale

di Segretario Provinciale di una associazione sindacale benché priva dello scopo di lucro.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si esprime il seguente parere:

- L'incarico sarà **incompatibile** qualora, al di là della qualificazione formale, si configuri nei fatti come un **rapporto di lavoro subordinato**. La valutazione di tale aspetto dipende dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto con la Segreteria Nazionale dell'associazione sindacale.
- Qualora l'incarico sia qualificabile come **lavoro autonomo**, **non sembra sussistere una causa di incompatibilità** ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. a), in quanto le attività da svolgere presentano forti analogie con quelle della professione di **consulente del lavoro**, che il legislatore ha espressamente reso compatibile con la professione forense.
- L'incarico sarà, infine, **incompatibile** qualora la rappresentanza legale dell'associazione sindacale conferisca all'iscritto **effettivi poteri di gestione o rappresentanza** anche a prescindere dal fine di lucro della associazione.

Infine, corre l'obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente
F.to Avv. Federico Squartecchia